

Avvento e tramonto di una monarchia: Libia, 1951-1969

di Paolo Addis

Abstract: *Rising and Setting of a Monarchy: Libya, 1951-1969* - Firstly, the essay deals with the evolution of the Libyan monarchy, from the proclamation of independence (1951) to the coup d'état (1969) leaded by Muammar Gaddafi's Free Officers; then, it analyses the legacy of the Senussi dynasty during the Gaddafi era, and from his death (2011) until today.

Keywords: Libya; Senussi monarchy; Coup d'état; Gaddafi; Libyan petroleum law of 1955

1. Premessa

Esaminare – sul piano costituzionale – le dinamiche e le conseguenze della deposizione di re Idris di Libia, avvenuta nel 1969, pone dei problemi del tutto particolari rispetto all'analisi di quanto successo in altri ordinamenti che pure hanno conosciuto il tramonto, più o meno improvviso, di una monarchia. Nel caso della Libia, infatti, va tenuto presente come la formula monarchica sia stata adottata soltanto nel 1951, al termine del percorso di decolonizzazione; prima, i grandi spazi che oggi sono territorio libico non avevano mai costituito un'unica entità statuale formalmente sovrana¹, mentre dopo il 1° settembre 1969 si aprì una lunga fase, oltre quarantennale, in cui la Libia venne guidata autoritariamente da Mu'ammar Gheddafi. Nel 2011, una serie di rivolte popolari, violentemente represse, portò a un intervento militare internazionale in appoggio dei ribelli e alla conquista di Tripoli da parte di questi ultimi; a ciò seguirono la caduta del regime e la morte di Gheddafi, dando così avvio a una lunga fase di transizione, ancora in corso, segnata da una guerra civile fra il 2014 e il 2020².

Quanto appena esposto, in un certo senso, spiega le ragioni che hanno indotto a strutturare questo scritto in quattro parti, oltre a questa breve premessa. Innanzitutto, si darà conto, molto sinteticamente, delle vicende

¹ Sul punto, va rilevato come durante il periodo dei Caramanli (1711-1835) le province libiche avessero goduto di una sostanziale indipendenza, pur restando formalmente parte dell'Impero ottomano; lo sottolinea anche T. Ladjal, *Tribe and State in the History of Modern Libya: A Khaldunian Reading of the Development of Libya in the Modern Era 1711-2011*, in 3(1) *Cogent Arts & Hum.* 1 (2016); sul punto, l'A. rimanda a M.M. Bazamah, *al-Diblūmāsiyah al-Lībiyah fī al-qarn al-thāmin ashr 1720-1792*, Bengasi, 1975.

² Per un'analisi sistematica della perdurante crisi libica dal punto di vista geopolitico, cfr. *ex plurimis* L. Raineri, *La crisi libica e l'ordine internazionale. Dall'intervento umanitario alla competizione geopolitica*, Bologna, 2022.

antecedenti all'indipendenza e – quindi – di alcune delle dinamiche di fondo che hanno caratterizzato la fase premonarchica. Poi, ci si soffermerà sul periodo corrispondente alla permanenza sul trono di re Idris (dal 1951 al 1969, come anticipato), prendendo in considerazione alcuni tratti caratterizzanti dell'assetto costituzionale libico allora vigente. Di seguito, si tenterà di dare risposta alla domanda di ricerca da cui prende le mosse questo lavoro, analizzando le conseguenze della caduta della monarchia nel periodo compreso fra il colpo di stato militare del 1º settembre 1969 e l'attualità. Nelle conclusioni, oltre a tirare le fila delle vicende e delle esperienze prese in esame, si darà conto delle possibilità di rinascita di una monarchia costituzionale sul suolo libico.

A quanto detto a proposito della parabola del Regno di Libia, poi, devono aggiungersi due ulteriori *caveat*: nell'occuparsi della storia libica, anche dal punto di vista del diritto comparato, occorre fare particolare attenzione al rischio di leggerne le vicende nella prospettiva della *coloniality*, ovvero applicando loro schemi concettuali e di analisi ancora legati al colonialismo³. A ciò devono aggiungersi le difficoltà derivante dal fatto che nel periodo successivo alla caduta della monarchia la storia divenne un elemento centrale sia nel percorso di costruzione dell'identità nazionale⁴, sia nella costruzione del consenso attorno alle scelte politiche di Gheddafi, rendendo i percorsi di ricerca storica funzionali al rafforzamento del regime. Ciò ostacolò, a lungo, un percorso di rielaborazione storica di quanto avvenuto durante il periodo monarchico; in particolare – come evidenziato in letteratura – alcuni “argomenti tabù” (come la posizione della minoranza berbera, il ruolo della monarchia e quello della Senussia) riemersero, nel dibattito pubblico, solo a seguito della caduta del regime di Gheddafi⁵.

2. Prima della monarchia: dal XIX secolo alla decolonizzazione

Prima di iniziare a esporre a grandi linee le vicende che condussero all'istituzione di una monarchia libica, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti di carattere geografico. La Libia si trova nella parte settentrionale del continente africano: per lo studioso di diritto comparato, ciò implica immediatamente la riconducibilità a una sfera giuridica e culturale che ha più a che fare con il Mediterraneo e con il Medio Oriente che con l'Africa

³ In questo senso, M. Zaglio, *Power, knowledge, and being: the emergence and persistence of coloniality in Libya*, in 29(6) *J. North African St.* 961 (2024).

⁴ Sulla costruzione dell'identità nazionale libica, cfr. M.A.A. Abdulnabi, *Forging a Libyan Identity: the Evolution and Struggles of a Diverse Nation*, in 6(3) *Eur. J. Pol. Sc. St.* 87 (2023).

⁵ Lo rileva A. Baldinetti, «*Camminare su un terreno minato*»: sessant'anni di scrittura e riscrittura della storia nazionale in Libia, 1951-2011, in *Contemporanea*, 2016, 136-139. peraltro, l'A. in questione rileva come, d'altro canto, a seguito della caduta di Gheddafi, “i nuovi libri di testo adottati nel gennaio del 2012 perpetuassero la distorsione della scrittura pubblica della storia nazionale” includendo la storia del periodo monarchico, ma escludendo quella degli anni successivi al colpo di stato del 1963, così come “la presenza delle minoranze etniche e religiose del paese”; e ciò “a testimonianza della persistente difficoltà che la società libica post-rivoluzionaria incontra nella definizione del proprio passato” (cfr. pp. 138-139).

subsahariana⁶. Ma, nel caso della Libia, vale davvero la pena di osservare con attenzione tanto la sua posizione centrale sulla sponda mediterranea del continente africano, quanto la sua ripartizione in tre regioni storiche e geografiche (la Tripolitania, a nord-ovest, la Cirenaica a oriente e il Fezzan a sud-ovest), connotate da tradizioni storiche e culturali differenti, anche in ragione dei maggiori contatti con l'Egitto per quanto concerne la Cirenaica e con Algeria e Tunisia per la Tripolitania. Alla collocazione geografica, inoltre, va aggiunto un altro aspetto, relativo alle risorse naturali del paese: se le aree coltivabili apparivano (e appaiono ancor oggi) molto limitate, il sottosuolo libico è invece ricchissimo di idrocarburi⁷: si tratta di un aspetto che – come vedremo fra poco – ha avuto anche dei riflessi di carattere costituzionale, parzialmente rilevanti anche per l'analisi che si intende condurre in questa sede.

Nell'antichità, quindi, sui territori che ora costituiscono la Libia si susseguirono influenze e presenze diverse, dai fenici, ai greci, all'Impero di Roma, e proprio in Libia, a Leptis Magna – come verrà evidenziato, per finalità diverse, in tempi ben più prossimi ai nostri – nacque, alla fine del II secolo d.C., uno degli imperatori romani, Settimio Severo⁸. Al potere romano fecero poi seguito, nel V secolo d.C., i Vandali, i bizantini e gli arabi. Dal nostro punto di vista, è essenziale sottolineare come i territori che ora costituiscono la Libia siano entrati – nel XVI secolo – nell'orbita dell'Impero ottomano: nel 1517, sotto Selim I, la Sublime Porta occupò la Cirenaica, dopo aver invaso l'Egitto; nel 1551, si impossessò di Tripoli. Il dominio ottomano si protrasse sino all'invasione italiana del 1911; ma va tenuto presente come il controllo turco fosse limitato alle regioni costiere e come non siano mancate fasi di autonomia più o meno ampia, come quella - cui si è già accennato - in cui i Caramanli, approfittando dello scarso controllo imperiale sulle province africane, instaurarono un sistema di sostanziale autonomia. Sul finire del XIX secolo il controllo ottomano acquisì maggiore effettività, sino a venir meno al momento della conquista italiana, a seguito della guerra italo-turca, scoppiata nel 1911 e chiusasi, l'anno successivo, con la pace di Losanna. Il periodo coloniale italiano fu contrassegnato da una lunga serie di rivolte, in cui ebbe un ruolo rilevante la confraternita musulmana dei Senussi. All'inizio degli anni Trenta, a seguito di una violentissima e criminale campagna repressiva, il regime fascista dichiarò pacificata la colonia e – nel 1934 – venne istituito il Governatorato italiano in Libia⁹; la

⁶ Lo sottolinea R. Sacco, *Africa* (agg.), voce in *Digesto (dir. civ.)*, 2000, 85.

⁷ Sullo sviluppo dell'industria petrolifera libica, cfr. F.C. Waddams, *The Libyan Oil Industry*, Londra, 2022.

⁸ Va evidenziato, al riguardo, come la circostanza in questione non sia stata priva di riflessi in tempi ben più recenti; ad esempio, durante la discussione parlamentare precedente all'occupazione italiana della Libia; al riguardo, cfr. A. Pellizzari, *Giardino delle Esperidi o "Voragine di sabbia"? Mitologia, storia e simbologia antica nel dibattito parlamentare sulla guerra di Libia*, in *Pol. antica*, 2012, 107; in particolare, in una prospettiva nazionalista, la colonizzazione di un paese già parte dell'Impero di Roma avrebbe dovuto consentire una conservazione più facile dell'identità nazionale italiana. Peraltro, anche Giovanni Pascoli, in sua orazione pronunciata nel 1911 e ricordata con un titolo tratto dal suo *incipit* ("La grande proletaria s'è mossa"), sottolineava come, dopo secoli, Tripoli e Leptis Magna avrebbe rivisto "le legioni romane".

⁹ Cfr. Regio decreto-legge n. 2012 del 3 dicembre 1934. Non è possibile, qui, analizzare le traiettorie del colonialismo giolittiano e fascista, neppure limitatamente agli aspetti

lotta contro l'invasore coloniale, il ricordo delle brutalità subite e, al contempo, l'impronta culturale della dominazione italiana divennero tratti di lungo periodo della cultura politica libica, pur nella difficoltà di costruire un'identità nazionale che soppiantasse quella riconducibile al proprio gruppo familiare o tribale¹⁰

Il controllo italiano sul territorio libico si protrasse per circa un decennio, venendo meno nel 1943: a seguito dell'invasione alleata dei territori africani occupati dall'Asse, iniziata l'anno precedente, quello che era stato il Governatorato di Libia venne diviso in tre zone, due (Tripolitania e Cirenaica) sotto il controllo dell'Impero britannico e una (il Fezzan) sotto il controllo francese. Al termine del conflitto, nel 1947, il Trattato di Parigi fra l'Italia e le potenze alleate sancì la rinuncia ai possedimenti coloniali sul suolo africano e demandò la gestione del percorso di decolonizzazione alle Nazioni Unite. Per quanto riguarda la Libia, l'Assemblea generale dell'ONU, il 21 novembre 1949, votò a favore di una soluzione che prevedeva l'accorpamento dei territori della Tripolitania, della Cirenaica e del Fezzan in un'unica entità statuale sovrana, entro il termine del 1° gennaio 1952¹¹; e a tal proposito è stato osservato che il percorso che condusse la Libia all'indipendenza non sarebbe stato altrettanto rapido senza l'assistenza dell'ONU e – al contempo – un certo disaccordo fra le grandi potenze uscite vittoriose dal conflitto, che pure influenzarono in maniera rilevante molte delle scelte prese in sede costituente¹². Il 10 dicembre 1949, il diplomatico nederlandese Adriaan Pelt venne nominato commissario delle Nazioni Unite per la questione libica, affiancato da un organo collegiale composto dai rappresentanti di Egitto, Francia, Italia, Pakistan, Regno Unito, Stati Uniti, più un rappresentante per ciascuna delle tre province libiche sopra citate. Fra i passaggi individuati dalla decisione delle Nazioni Unite figurava anche la redazione di un testo costituzionale; e a seguito di un confronto piuttosto acceso, nel 1950 si decise di affidare il compito a un comitato composto da ventuno membri; e in seno al “comitato dei ventuno” emerse la proposta di dar vita a un regno che federasse le tre province¹³. La soluzione – dopo un percorso travagliato – venne ripresa dall'Assemblea nazionale e ratificata nel dicembre del 1950. Al trono venne chiamato Sidi Muhammad Idris al-Mahdi al-Senussi, emiro di Cirenaica, a capo della già citata confraternita dei Senussi a partire dal 1916 e in esilio in Egitto dal 1923. La rilevanza della

giuridici; cfr. *ex multis* G. Bascherini, *Un pluralismo a due tempi. Colonizzazione e crisi dello Stato liberale in Italia*, in G. Cazzetta (cur.), *Pluralismo ed esperienze*, II, Milano, 2021, 587 e L. Martone, *Diritto d'Oltremare. Legge e Ordine per le Colonie del Regno d'Italia*, Milano, 2008, *passim*.

¹⁰ Cfr. M.A.A. Abdulnabi, *Forging*, cit., 89-90 e D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, II ed., Cambridge, 2012, 41.

¹¹ Un'efficace sintesi del percorso storico della Libia verso l'indipendenza e l'entrata in vigore della Costituzione del 1951 è offerta da I.R. Khalidi, *Constitution of the United Kingdom of Libya. Background and Summary*, in 6(2) *Mid. East J.* 221 (1952). Per un'analisi più puntuale, cfr. E. Rossi, *Il Regno Unito della Libia*, in *Oriente Moderno*, 1951, n. 10/12, 157.

¹² Per la ricostruzione delle vicende in questione è assai utile la lettura di A. Pelt, *Libyan Independence and the United Nations; a Case of Planned Decolonization*, New Haven, 1970, *passim*.

¹³ Cfr. I.R. Khalidi, *Constitution of the United Kingdom of Libya*, cit., 223.

figura in questione anche dal punto di vista religioso giocò un ruolo fondamentale nella scelta della persona che – per prima – dovesse salire sul trono libico¹⁴; ma sul punto si tornerà più avanti.

Alla stesura dell'articolato costituzionale provvidero due distinti gruppi di lavoro, uno di sei membri (con due rappresentanti di ciascuna provincia) e uno con diciotto membri (con sei rappresentanti per ciascuna provincia). Dal punto comparatistico, vale la pena sottolineare come, nell'elaborazione del testo di quella che era destinata a divenire la Costituzione della Libia del 1951, fossero stati presi in esami, da parte del gruppo di lavoro ristretto diversi testi costituzionali, europei ed extraeuropei¹⁵.

Dopo quasi cento incontri, i sei delegati pubblicarono una proposta di testo, composto di 213 articoli, divisi in dodici titoli; va sottolineato come, agli occhi degli osservatori contemporanei, fosse stato notevole, durante il percorso di redazione del testo, il metodo scelto per tale operazione¹⁶. Sulla struttura e il contenuto della Costituzione libica al momento dell'indipendenza si tornerà fra poco.

3. Il Regno di Libia (1951-1969)

Nel momento in cui Idris, il 24 dicembre 1951, a Bengasi, annunciò la nascita del Regno Unito di Libia, la situazione del paese era piuttosto complessa: il concetto politico di monarchia – e la figura stessa del monarca come soggetto costituzionale – erano sconosciuti in Libia. Di conseguenza, re Idris doveva quindi fronteggiare enormi sfide, a partire dalla costruzione di un'identità comune per gli abitanti delle province della Cirenaica, del Fezzan e della Tripolitania, in un contesto nel quale l'indipendenza non era arrivata a conclusione di un percorso guidato da un ideale unitario e condiviso in tutto il paese, ma era giunta improvvisamente, quasi inattesa¹⁷.

D'altro canto, come anticipato, la figura pubblica di re Idris pareva fornire ottime credenziali: si era opposto alla dominazione italiana dal suo

¹⁴ Cfr. A.M. Morone, *Idrīs' Libya and the Role of Islam: International Confrontation and Social Transformation*, in Oriente moderno, 2017, 111-132. Sul ruolo della Senussia nei primi anni del Regno di Libia, cfr. C. Marchi, *Pouvoir politique et pouvoir religieux. L'exploitation de la Sanusiyya au sein de la Libye indépendante (1951-1958)*, in 28(2), *Année du Maghreb* 1 (2022). Per un'analisi del ruolo dell'islam in un arco temporale più esteso, cfr. M. Savina, *La Costituzione e il ruolo dell'Islam in Libia dall'indipendenza alla caduta di Moammar Gheddafi: origini e prospettive*, in *St. Chiese e plural. cost.*, 2022, 18, 107.

¹⁵ Più precisamente, le costituzioni allora vigenti di Egitto, Siria, Libano, Iraq, Afghanistan, Iran, Indonesia e Birmania per quanto riguarda i paesi orientali e mediorientali, quelle della Repubblica federale tedesca, della Norvegia, del Belgio, della Svizzera e della Grecia per quanto riguarda l'Europa; quelle del Messico, degli Stati Uniti, del Canada e del Venezuela. Infine, vennero studiate anche la Costituzione dell'Unione Sudafricana e dell'Australia; lo sottolinea I.R. Khalidi, *Constitution of the United Kingdom of Libya*, cit., p. 225.

¹⁶ In particolare, si sottolineava il carattere inclusivo del processo di redazione, con quasi duecento incontri con i rappresentanti di interessi provenienti dalle tre province del paese; lo sottolineano F. Volpi, C. Geha, *Constitutionalism and Political Order in Libya 2011-2014: Three Myths about the Past and a New Constitution*, in 21(4) *J. North African St.* 698 (2016).

¹⁷ In questi termini, D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 43.

trentennale esilio egiziano, aveva appoggiato gli Alleati durante il secondo conflitto mondiale e, nel 1949, aveva fatto ritorno in Libia da emiro della Cirenaica. Inoltre, Idris, come accennato, era anche il leader della confraternita islamica della Senussia¹⁸. Quest'ultimo dato è di particolare rilevanza dal nostro particolare punto di vista, considerata la particolare importanza rivestita dalla Senussia tanto durante la resistenza contro gli italiani, quanto nella fase politica successiva all'acquisizione dell'indipendenza, nel cui ambito aveva collaborato al processo di costruzione della Libia quale stato-nazione¹⁹. La figura di Idris, che godeva del sostegno della Gran Bretagna, riuscì a imporsi e a ottenere il favore di altre figure di rilievo come il Mufti di Tripolitania, Ahmed Bey Seif al-Nasr, particolarmente influente nel Fezzan, e Beshir Bey Saadawi; la persona di Idris si presentava come quella in grado di tenere assieme una visione religiosa e tradizionale e l'adozione di un sistema di governo moderno²⁰.

In questo contesto – ricco di linee di faglia e connotato da una rivalità fra le tre province sopra citate – la scelta federale compiuta dall'Assemblea nazionale libica appare comprensibile, così come la decisione di optare per una soluzione inedita come quella monarchica²¹. Questa formula – monarchia e stato federale – connotò i primi anni della Libia indipendente e sovrana²². Tuttavia, è necessario rilevare che essa, nel 1963, venne abbandonata: a seguito di una riforma costituzionale, infatti, venne meno la forma federale e si ebbe un sostanziale riaccentramento delle competenze precedentemente attribuite alle tre province federate; come evidenziato, si trattò anche per l'esigenza di centralizzare e coordinare le attività estrattive riguardanti i grandi giacimenti di petrolio e gas naturale, di cui nel frattempo era iniziato lo sfruttamento, con l'entrata in funzione, nel 1961, del primo oleodotto realizzato sul territorio nazionale²³.

Ciò premesso, è necessario illustrare alcuni dei tratti che caratterizzavano la figura del monarca all'interno della Costituzione,

¹⁸ Cfr. W. H. Lewis, *Libya. The End of Monarchy*, in 58 *Current Hist. – Mid. East* 34 (1970).

¹⁹ Il prezzo di questo ruolo politico fu, come è stato argomentato, un mutamento dell'identità della confraternita stessa: burocratizzandosi, essa finì per perdere, in parte, l'autorevolezza accumulata durante il periodo di dominazione ottomana. È un aspetto sottolineato da C. Marchi, *Pouvoir politique et pouvoir religieux*, cit., 2.

²⁰ Cfr. A Peelt, *Libyan Independence*, cit. 434.

²¹ Per quanto riguarda la scelta relativa alla forma di stato federale, si è rilevato che le circostanze storiche, all'epoca, imponevano una scelta fra una soluzione centrifuga e una soluzione centripeta; in particolare, Francia, Gran Bretagna, le due province di Cirenaica e Fezzan e – in parte – gli Stati Uniti propendevano per la prima soluzione, mentre la Tripolitania e gli stati della Lega araba per un maggiore accentramento; lo sottolinea A. Peelt, *Libyan Independence*, cit., 514 e 521-536. La scelta federale, peraltro, va collocata nel contesto politico e giuridico africano; cfr. *ex multis* A.Ü. Bâli, O.M. Dajani (Eds.), *Federalism and Decentralization in the Contemporary Middle East and North Africa*, Cambridge, 2023, *passim*; in dottrina, peraltro, si sono registrate delle peculiarità a proposito del federalismo africano a sud del Sahara; cfr. A. Dirri, *Federalismi africani. Pluralismo e centralismo in Sudafrica, Nigeria ed Etiopia*, Torino, 2024, 27-64.

²² Lo sottolinea D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 47.

²³ Cfr. ancora D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 88.

promulgata il 7 ottobre 1951 e rimasta in vigore sino al colpo di stato del 1º settembre 1969, pur – come si è detto – con significative revisioni²⁴.

Il testo – preceduto da un preambolo in cui si affermava che il nuovo stato si configurava come un’Unione sotto la corona di re Idris²⁵ – affermava, all’art. 1 che “La Libia [era] uno Stato sovrano libero e indipendente” e che “né la sua sovranità né alcuna parte dei suoi territori [potevano] essere cedute”. All’art. 2 si stabiliva che la Libia si configurasse come una monarchia costituzionale, con una forma di governo improntata alla democrazia rappresentativa, radicata – come precisato dall’art. 3 – all’interno della madrepatria araba, quale porzione del continente africano. Andando direttamente al Capitolo quinto, dedicato al Re, si legge – all’art. 44 – che “La sovranità del Regno di Libia spetta alla Nazione; essa è stata consegnata per volontà di Dio dal popolo nelle mani di Re Mohammed Idris el-Mahdi es-Senussi e, dopo di lui, dei suoi figli maschi in ordine di età e di grado di parentela”; di seguito, si stabiliva l’ereditarietà del trono e si precisavano i requisiti per poter salire al trono: occorreva essere sani di mente, libici, musulmani e nati da un’unione fra genitori musulmani regolarmente sposati. Più avanti, si delinea la procedura per la designazione del monarca qualora il trono fosse rimasto vacante per mancanza di successori, ovvero senza un successore designato; in tale frangente, il compito di individuare il nuovo sovrano sarebbe spettato alle due camere di cui si componeva il parlamento libico. Veniva poi tracciata la disciplina relativa alle assenze del sovrano dal paese (art. 46) e venivano delineati i tratti fondamentali dell’istituto della reggenza (artt. 50-54).

All’art. 58 si statuiva che il Re fosse il “capo supremo dello Stato” e che fosse “inviolabile e irresponsabile” (art. 59). Più avanti, si specificavano i rapporti fra governo e sovrano, si chiariva il ruolo di quest’ultimo nell’ambito del sistema della produzione delle norme e gli si attribuivano tanto il ruolo di capo delle forze armate, quanto il potere di dichiarare guerra (art. 69) e – previa intesa con il Parlamento – di dichiarare lo stato di assedio e lo stato di emergenza (art. 70).

Per quanto concerne i rapporti con il Parlamento, al Re erano attribuiti il compito di inaugurare le sessioni delle due camere (la Camera dei Deputati e il Senato) e il potere di riunirle in casi straordinari (art. 65). Oltre a un potere di convocazione (art. 66), al sovrano era attribuito anche il potere di ritardare la convocazione del Parlamento, a patto che la durata del ritardo non superasse i trenta giorni. Inoltre, tale prerogativa poteva essere esercitata soltanto una volta per sessione, salvo approvazione delle due camere. Va poi sottolineato che il Re nominava dodici dei ventiquattro membri del Senato (quattro per ciascuna delle tre province (art. 94),

²⁴ Per quanto riguarda il testo della carta costituzionale del 1951, si è fatto riferimento alla versione in lingua italiana (“La Costituzione del Regno Unito della Libia del 7 ottobre 1951”) pubblicata in 31(10-12) *Oriente moderno* 177 (1951), e annotata da Ettore Rossi; ivi si segnala che una traduzione ufficiosa italiana venne pubblicata, sempre nell’autunno del 1951, anche dalla *Gazzetta ufficiale del Regno Unito di Libia*.

²⁵ Sul punto, in una delle sue note al testo costituzionale in questione, Rossi sottolinea che il testo originale fa riferimento a una formula, quella della *baya’ā*, utilizzata per designare l’atto di designazione e omaggio dei membri di una comunità musulmana nei confronti del Califfo o di un sovrano. Sul punto, Rossi rinvia anche a A. Nallino, *Raccolta di scritti editi e inediti*, III, p. 240, n. 1.

designandone il Presidente (art. 97). Per quel che concerne i rapporti col potere giudiziario, al Re (e soltanto a lui) spettava la nomina dei componenti della Corte suprema federale (art. 143), così come il potere di rimuoverli per sopravvenuta inidoneità, dovuta a “motivi di salute”, o per la perdita “della fiducia e del credito richiesti dalla sua funzione” (art. 147). La Corte, oltre a fungere da tribunale di ultima istanza per le materie relative alla Costituzione o alla sua interpretazione (art. 153), aveva in via esclusiva il compito, potenzialmente molto rilevante, di dirimere le questioni fra Governo federale e Province o fra Province (art. 151). Infine, va sottolineato che il Re nominava (e revocava) i governatori delle Province, muniti del titolo di *Wālī* (art. 180).

Il figurino del monarca, come tracciato dalla carta del 1951, pare, nel complesso, simile a quello presente all'interno di altre monarchie costituzionali; ma – a differenza di quanto avvenuto in altri contesti – la stessa creazione della dinastia regnante, oltre che i poteri costituzionali di re Idris e dei successori, erano frutto di un compromesso politico ricco di criticità; e le fragilità della monarchia libica, come vedremo fra poco, emersero definitivamente a meno di vent'anni di distanza dall'ascesa al trono di re Idris.

Il figurino del monarca, come tracciato dalla carta del 1951, pare, nel complesso, simile a quello presente all'interno di altre monarchie costituzionali; ma – a differenza di quanto avvenuto in altri contesti – la stessa creazione della dinastia regnante, oltre che i poteri costituzionali di re Idris e dei successori, erano frutto di un compromesso politico ricco di criticità; e le fragilità della monarchia libica, come vedremo fra poco, emersero definitivamente a meno di vent'anni di distanza dall'ascesa al trono di re Idris.

4. Il crollo della monarchia e le sue conseguenze

Il Regno Unito di Libia ebbe termine nella tarda estate del 1969, quando un colpo di stato guidato da un gruppo di giovani ufficiali dell'esercito fu coronato dal successo. In precedenza, la Libia aveva attraversato un periodo piuttosto travagliato, caratterizzato dall'affluire di grandi ricchezze grazie all'estrazione degli idrocarburi, a cui però si accompagnavano nepotismo, corruzione e il prevalere degli intrighi di corte sui tentativi di creare un sistema amministrativo efficiente e capace di farsi effettivamente carico dei bisogni della popolazione²⁶. Fu una fase segnata da vibranti proteste studentesche represse con la violenza, scioperi e attentati, mentre, in una prospettiva più ampia, la sconfitta subita da una coalizione di stati arabi a opera delle forze armate israeliane nel giugno del 1967, in occasione della Guerra dei Sei giorni, aveva lasciato una traccia profonda nello scenario mediorientale²⁷.

²⁶ V D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 70.

²⁷ A proposito delle conseguenze del conflitto in questione sul costituzionalismo nei paesi islamici, si è sottolineato come il 1967 abbia segnato l'inizio della “quarta stagione” della teoria tradizionale dello stato islamico; e a caratterizzare questa fase sono – come evidenziato in dottrina – “dalla crisi dell'ideale arabista, e da un parziale ritorno ai nazionalismi locali e ai fondamentalismi islamici”: così M. Oliviero, *I paesi del*

Nel frattempo, re Idris, in precarie condizioni di salute, aveva già manifestato, sin dal 1964, il proposito di abbandonare il trono; e tali intenzioni si erano concretizzate nell'agosto del 1969, quando il sovrano, indirizzando un messaggio alle più alte cariche dello Stato²⁸, aveva manifestato la propria volontà di abdicare all'inizio del mese di settembre, cedendo il potere a Hassan er-Ridà, il principe ereditario. Ma la successione non ebbe luogo: la monarchia libica tramontò definitivamente nella notte fra il 31 agosto e il 1° settembre 1969, quando scatta quella che i golpisti avevano denominato “Operazione Gerusalemme”: i vertici delle forze armate vennero arrestati, così come il principe ereditario, mentre re Idris deposto. Al mattino, Mu'ammar Gheddafi, allora ventisetteenne capitano delle forze armate libiche, lesse il primo proclama rivoluzionario, affermando che gli autori del colpo di stato non avevano fatto altro che rispondere all'appello del popolo libico, desideroso di trasformare e risanare il paese. I congiurati si erano fatti carico, in nome del popolo stesso, del compito di rovesciare “un regime reazionario e corrotto” e di porre fine a una “cupa notte” durante la quale si era succeduti la dominazione turca, quella italiana e infine “l'oppressione di un regime autococratico e marcio, preda della concussione, delle fazioni, dei peggiori tradimenti”; la Libia diviene quindi una repubblica libera e sovrana, prendendo il nome di “Repubblica Araba Libica”. Per quanto quello che più ci interessa in questa sede, va segnalato che i congiurati decapitarono immediatamente lo stato monarchico; re Idris non venne arrestato perché si trovava in Turchia per effettuare delle cure termali, ma i suoi principali collaboratori furono immediatamente imprigionati e il principe Hassan er-Ridà, sotto la custodia delle forze armate, invitò la popolazione ad appoggiare gli autori del *putsch*, facendo atto di sottomissione e rinunciando a tutti i suoi diritti al trono. Re Idris, non potendo più contare sull'appoggio dei suoi alleati occidentali, si spostò in Grecia e in un discorso radiofonico annunciò la fine del suo regno²⁹.

Quali furono, quindi, su un piano giuridico, le conseguenze del crollo della monarchia libica?

Il proclama costituzionale dell'11 dicembre 1969³⁰, conteneva una parte – il terzo capitolo – dedicato al rapporto fra le fonti del diritto antecedenti al colpo di stato del 1° settembre e quelle successive. A proposito della Costituzione del 1951, ci si limitava, in termini perentori, a sancire, all'art. 33, che la carta in questione era abrogata, così come i relativi emendamenti e i regolamenti correlati; di seguito, all'art. 34, il testo del 1969 prevedeva che restassero in vigore le norme giuridiche previgenti, purché

mondo islamico, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, I ed., Roma-Bari, 2008, 566.

²⁸ Una traduzione in lingua inglese del discorso di Re Idris è disponibile al seguente link: mohammedensuudi.org/history/king-idris-abdication/

²⁹ Per una ricostruzione degli eventi dell'agosto/settembre del 1969, cfr. A. Del Boca, *Gheddafi. Una sfida dal deserto*, Roma-Bari, 1998, 27 ss.; il testo del proclama è stato tradotto dall'A. appena citato sulla base della versione in lingua inglese pubblicato sulla rivista *Middle East* nel 1970; re Idris, successivamente, si spense in esilio, in Egitto, nel 1983, venendo poi seppellito alla Medina, ove già riposano le spoglie del Profeta; e ciò a conferma del suo particolare *status* all'interno della sfera religiosa islamica.

³⁰ Per una traduzione del testo in questione in lingua italiana, cfr. *Costituzione provvisoria della Repubblica Araba di Libia (11 dicembre 1969)*, in *Oriente Moderno*, 1969, 701.

compatibili col proclama stesso; i rimandi al monarca e al Parlamento dovevano essere riferiti al Consiglio del Comando della Rivoluzione libico, mentre quelli al Regno di Libia dovevano essere riferiti alla Repubblica di Libia.

Ciò – se si considera quanto affermato – non è sembra sorprendente: nelle volontà degli autori del colpo di stato, la portata delle loro azioni era rivoluzionaria: essi, rovesciando quello che, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione del 1951, era il loro comandante supremo, avevano chiaramente intenzione di segnare una frattura all'interno dell'ordinamento. Senza voler approfondire i nodi concettuali relativi alla relativa (ir)rilevanza, sul piano strettamente giuridico, di fattori di carattere sociologico-politico in frangenti come quelli definiti come colpi di stato o rivoluzioni³¹, ci si può limitare a sottolineare che anche nelle fasi successive della vita politica libica, segnate dal potere autocratico di Mu'ammar Gheddafi e da un lungo isolamento da parte di una parte consistente della comunità internazionale, non compaiono cenni che facciano riferimento all'ordinamento pre-rivoluzionario; non se ne trova traccia, infatti, nei testi costituzionali successivi al proclama costituzionale del 1969, come il Libro verde del 1975 e la Costituzione del 2 marzo 1977, fondamentali nel passaggio dalla Repubblica Araba di Libia alla *Jamāhīriyya*.

Peraltro, come ricordato da più parti, in diverse occasioni lo stesso Gheddafi sottolineò come la data della vera indipendenza della Libia dovesse essere fissata al 1° settembre 1969: il periodo compreso fra il 1951 e il 1969, secondo la sua visione, non aveva alcuna soluzione di continuità rispetto a quello coloniale. Ancora, sul piano simbolico, un'ulteriore conferma della volontà di cancellare la fase monarchica è data dalla condanna a morte, in contumacia, di re Idris a opera di uno dei "Tribunali popolari" (*mahkama al-shaab*) istituiti a partire dal 1971³²; se la Costituzione del 1951, come abbiamo già sottolineato, affermava l'inviolabilità l'irresponsabilità della persona del sovrano (art. 59) e stabiliva che non fosse eseguibile alcuna sentenza di condanna a morte, emanata da qualsiasi tribunale libico, senza l'approvazione del monarca (art. 76), nell'ordinamento post-rivoluzionario era l'ex sovrano a essere condannato alla pena capitale. È un aspetto – come detto – meramente simbolico; ma sono numerosi gli esempi con i quali sarebbe possibile illustrare il tentativo, da parte del regime di Gheddafi, di erodere il prestigio del sovrano deposto, ad esempio ridimensionandone il ruolo nella lotta contro gli italiani e celebrando, in controcanto, le gesta di un altro protagonista della resistenza, l'*imam* Omar al-Mukhtar, giustiziato dagli italiani nel 1931.

Non si può però non sottolineare, d'altro canto, come ci siano stati ambiti nei quali, negli anni immediatamente successivi al golpe del 1969, la volontà di rottura del nuovo stato libico sia stata più apparente che reale, dal momento che il nuovo regime non aveva a disposizione, per la gestione della

³¹ Cfr. V. Gueli, *Colpo di stato*, voce in *Enc. dir.*, vol. VIII, 1960, 670.

³² Le corti in questione erano state istituite per giudicare le persone che avevano rivestito un ruolo pubblico durante il periodo monarchico, quale diretta emanazione del Comitato rivoluzionario; così Crisis Group Middle East/North Africa Report N°140, 17-4-2013, *Trial by error: justice in post-Qadhafi Libya*, disponibile nelle *Peace Palace Library Digital Collections* della Carnegie Foundation.

macchina amministrativa del paese, risorse umane tali da poter fare a meno *in toto* del personale che già aveva prestato servizio sotto la monarchia³³. Queste considerazioni, in particolare, sono valide per quanto concerne un ambito di fondamentale importanza per la storia libica degli ultimi decenni, lo sfruttamento degli idrocarburi³⁴. L'estrazione e la vendita di questa particolare risorsa naturale, oltre a costituire l'asse portante dell'economia libica e ad aver innescato le dinamiche centripete che portano alla riforma costituzionale del 1963, consentono di osservare, volendo, un tratto di continuità fra i due regimi di cui si è dato qui conto. Non si tratta, com'è ovvio alla luce di quanto sopra esposto, di un tratto di continuità di rango costituzionale, ma neppure di un aspetto meramente fattuale. Ci si riferisce alla legge petrolifera libica del 1955³⁵, il cui assetto e le cui linee di fondo sono arrivate, sostanzialmente, sino ai giorni nostri.

5. Conclusioni

Attualmente, come osservato in premessa, la Libia è ancora in una lunga fase di transizione. Il paese ha due governi, uno con sede a Sirte, in Cirenaica, e uno con sede a Tripoli. Alla caduta del regime di Gheddafi è infatti seguito un periodo convulso e molto violento; nel momento in cui si scrive, regge una situazione di relativa tranquillità, grazie a un "cessate il fuoco" stipulato nel 2020 e a un accordo sulla spartizione dei proventi del petrolio fra i governi di Sirte e di Tripoli³⁶. Dal nostro particolare punto di vista, vanno sottolineati almeno due aspetti: il primo, relativo al fatto che il rovesciamento del regime di Gheddafi è stato qualificato, sin dal 2011, come rivoluzione³⁷; e tale dinamica rivoluzionaria, evidenziata già dalla Dichiarazione del Consiglio Nazionale di transizione libico del 2011, come è stato sottolineato³⁸, ha portato a una riemersione via via più evidente di alcuni elementi propri del sistema antecedente al 1969.

Nel corso degli anni, è emersa più volte la suggestione di riportare sul treno di Libia la dinastia dei Senussi, quale soluzione che consentirebbe di recuperare un certo grado di tutela dei diritti e di coesione politica, limitando

³³ Cfr. D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 81.

³⁴ D. Vandewalle, *History of Modern Libya*, cit., 108, 156.

³⁵ Ci si riferisce alla Legge n. 25 del 1955. Sottolinea il carattere particolarmente innovativo della disciplina adottata sotto re Idris R. First, *Libya. The Elusive Revolution*, Londra, 1974, 187 ss.

³⁶ Lo sottolinea F. Manfredi Firmian, *Libia: aumenta il rischio di un conflitto*, in *ISPIonline*, 24-9-2024, www.ispionline.it/it/pubblicazione/libia-aumenta-il-rischio-di-un-conflitto-184402

³⁷ Va sottolineato che la caduta di Gheddafi avvenne in concomitanza con le primavere arabe che coinvolsero altri paesi dell'area, come Tunisia ed Egitto; per un'analisi delle particolarità della situazione libica, cfr. Y. Barmin, *Revolution in Libya*, in J.A. Goldstone, L. Grinin, A. Korotayev (eds.), *Handbook of Revolutions in the 21th Century. The New Waves of Revolutions, and the Causes and Effects of Disruptive Political Change*, Cham, 2022, 725.

³⁸ Cfr. G. Serra, *L'avvio del processo costituenti in Libia alla luce della dichiarazione costituzionale e della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2009/2011*, in *Riv. AIC*, 2011, n. 4. Il testo della Dichiarazione costituzionale in parola è disponibile *online* all'indirizzo documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/es0892.htm#_Toc304807385

le occasioni di conflittualità fra fazioni avverse³⁹. Sono state avanzate proposte di riadozione della Costituzione monarchica, nella sua versione in vigore fra il 1951 e il 1963⁴⁰, oppure nella sua versione emendata in senso centralista⁴¹. Ad esempio, nel 2012 un'assemblea della Cirenaica, composta da 3.500 persone, rivolse al Consiglio nazionale di transizione la richiesta di tornare alla Costituzione del 1951, senza però ottenere una risposta positiva⁴². Ma non si tratterebbe di un percorso agevole; ad esempio, per restare sul piano simbolico, evocato più volte anche nei paragrafi precedenti, la bandiera libica adottata nel 2011 riprende quella disegnata dall'art. 7 della Costituzione del 1951; e anche l'inno nazionale in uso è quello antecedente al 1969. Come è stato rilevato, nelle discussioni pubbliche che hanno avuto luogo in Libia negli ultimi anni, già questa scelta è stata estremamente divisiva: per una parte della popolazione libica, e in particolare per chi vive in Cirenaica, si tratta di simboli di un ritorno della libertà e dei diritti; per altri, invece, sono i simboli di uno stato – quello monarchico – pure oppressivo⁴³.

Questo ci riporta a un tema di fondo: qualunque sia il futuro costituzionale della Libia, e qualsiasi rilevanza venga assegnata, in un assetto istituzionale venturo, a elementi derivati dalla Costituzione monarchica del 1951, è certo che essi non potranno attecchire e mettere radici senza una metabolizzazione storica di quanto avvenuto in Libia negli ultimi decenni, sia con riguardo al periodo coloniale italiano, sia per quanto concerne la fase monarchica e quella del regime di Gheddafi.

³⁹ Si veda, ad esempio, D. Walsh, *A Radical Idea to Rebuild a Shattered Libya: Restore the Monarchy*, in *The New York Times*, 24-2-2016. Va ricordato come nel corso degli anni l'erede al trono di Libia, uno dei nipoti di re Idris, si sia proposto, con una certa costanza, come possibile mediatore per dare stabilità al contesto libico, reclamando la legittimità della Costituzione del 1951 e dando visibilità alle proprie ragioni anche tramite una pagina *web*, visibile all'indirizzo mohammedsenussi.org/

⁴⁰ In questo senso, E.P. Joseph, *Libya Needs Its Old Constitution If It Wants to Survive*, in *The National Interest*, 4.7.2018; secondo l'A. in questione, il testo 1951/1963, contenente l'istituto del Consiglio di reggenza, sarebbe particolarmente funzionale alla gestione della fase di transizione prima di un ripristino del funzionamento delle istituzioni parlamentari.

⁴¹ È quanto suggerito da E. Muntasser, M. Fouad, *Libya Should Revive the 1963 Constitution*, 28.3.2017; lo scritto in questione è disponibile sul sito *web* del *Middle East Institute*. Secondo gli A. in questione, la formula adottata nel 1963 rappresenterebbe un buon compromesso fra gestione dei rapporti fra stato e province e garanzia dei diritti dei singoli.

⁴² Delle richieste dell'assemblea in questione dava notizia L. SADIKI, *Libya's new 'feds': The call of Cyrenaica*, 7.3.2012, disponibile all'url www.aljazeera.com/opinions/2012/3/7/libyas-new-feds-the-call-of-cyrenaica.

Sull'iniziativa in questione si sofferma anche S. ZANOTTA, *Constitution-making in Libya after the fall of Gaddafi: the role of national bodies and transnational actors*, in *NAD*, 2021, 26 (ma cfr. in particolare la n. 52).

⁴³ Mette in luce questo aspetto N. Cherif, *Libya's Constitution: between conflict and compromise*, EUI Research Project Reports, March 2021, 13.

